

N° 25 – 11 giugno 2020

In questo numero:

- Al via i test sierologici nell'ATS Brianza
- L'Università di Pavia riprende i tirocini
- Mascherine in farmacia, un quadro riassuntivo
- Esentate dall'IVA solo chirurgiche, FFP1 e FFP2
- ENPAF: le modalità di erogazione dell'indennità di aprile
- Prorogate le agevolazioni per accesso e sosta a Milano

PRIMO PIANO

Al via i test sierologici nell'ATS Brianza

L'ATS Brianza ha comunicato le modalità con cui sarà effettuato il test sierologico per i farmacisti di comunità per la ricerca e il dosaggio delle IgG specifiche SARS-CoV-2.

Per aderire, il farmacista deve inviare una richiesta a proprio nome (non è la farmacia che provvede per tutti i collaboratori) all' indirizzo mail andrea.fascendini@ats-brianza.it e verrà contattato nel più breve tempo possibile per l'effettuazione del test presso i punti prelievo attivi sul territorio di ATS Brianza (Seveso, Carate, Desio, Monza, Vimercate, Merate, Lecco, Bellano).

L'esito del test, se negativo, verrà comunicato via mail mentre se positivo verrà contattato telefonicamente per concordare l'appuntamento per l'esecuzione del tampone naso faringeo entro 48/72 ore.

Si fa presente che il referto sarà pubblicato sul FSE della persona, quindi i farmacisti devono assicurarsi di aver attivato il proprio Fascicolo sanitario prima di inoltrare la richiesta.

L'ATS ricorda che il Test viene effettuato esclusivamente ai farmacisti ed è gratuito. Inoltre è opportuno che i farmacisti che operano in una stessa farmacia effettuino il test in giornate diverse così da mantenere l'operatività del presidio e garantire l'assistenza farmaceutica.

FORMAZIONE UNIVERSITARIA

L'Università di Pavia riprende i tirocini

L'Università di Pavia ha deciso la ripresa dei tirocini curriculari degli studenti di farmacia e CTF sia in presenza sia in modalità a distanza. Per ogni ulteriore informazione si prega di consultare il sito dell'Università di Pavia.

EMERGENZA COVID-19

Mascherine in farmacia, un quadro riassuntivo

La Federazione degli Ordini dei Farmacisti ha pubblicato un documento che riassume e chiarisce tutta la materia della cessione delle mascherine, sulla quale sono inter venuti in queste settimane

numerosi provvedimenti. Innanzitutto, la FOFI chiarisce che attualmente le “mascherine”, in relazione al tipo di impiego, si suddividono in: mascherina per la collettività, mascherina chirurgica (Dispositivo Medico-DM), Facciali Filtranti FFP1, FFP2 e FFP3 (Dispositivi di Protezione Individuale-DPI). La loro vendita in farmacia è subordinata alle seguenti condizioni in base alla normativa vigente:

la mascherina per la collettività, di libera vendita e commercializzazione, nella confezione dovrà evidenziare l'impiego esclusivo in procedure correlabili all'esercizio della propria vita quotidiana o espressione simile e/o non deve essere indossata dal soggetto che deve svolgere un'attività lavorativa o simile;

la mascherina chirurgica potrà essere acquisita dalla farmacia e posta in vendita:

- se in possesso di marcatura CE (UE o EU nel caso di quelle di recente immissione nel mercato) e certificazione CE (UE o EU). Prima di procedere ad un ordine di acquisto, dunque, è bene esaminare la documentazione, se non è presente la copia della suddetta certificazione sarà necessario richiederla;
- se con pronuncia di assenso alla deroga dall'ISS, ai sensi dell'art. 15 del D.L. 18/2020; prima di procedere ad un ordine di acquisto, dunque, è opportuno esaminare la documentazione, se non è presente la copia della sopraindicata nota di assenso rilasciata dall'ISS sarà necessario richiederla; a tal riguardo, si segnala che sul sito dell'ISS a cadenza periodica è disponibile l'elenco aggiornato dei dispositivi con modello, importatore e produttore che hanno ottenuto la deroga ([consultabile qui](#));

il DPI facciale filtrante FFP1, FFP2 o FFP3 potrà essere acquisito dalla farmacia e posto in vendita:

- se in possesso di marcatura CE come DPI in III categoria (UE o EU nel caso di quelle di recente immissione nel mercato) e relativa certificazione CE di tipo (UE di tipo nel caso di quelle di recente immissione nel mercato); N.B. prima di procedere ad un ordine di acquisto esaminare la documentazione, se non è presente la copia della anzidetta certificazione sarà necessario richiederla
- se con pronuncia di assenso alla deroga dall'INAIL, ai sensi dell'art. 15 del D.L. 18/2020; N.B. prima di procedere ad un ordine di acquisto esaminare la documentazione; se non è presente la copia della suddetta nota di assenso rilasciata dall'INAIL sarà necessario richiederla); a tal riguardo, si rappresenta che sul sito dell'INAIL è disponibile l'elenco aggiornato, a cadenza periodica, dei dispositivi con modello, importatore e produttore che hanno ottenuto la deroga (disponibile in [questa sezione del sito INAIL](#) alla voce “Elenco dei dispositivi autorizzati”)

Il documento completo, che comprende anche illustrazioni e fac-simili delle certificazioni, è [consultabile qui](#).

Esentate dall'IVA solo chirurgiche, FFP1 e FFP2

L'Agenzia delle Dogane ha comunicato che l'esenzione dall'IVA si applica soltanto alle mascherine classificate come Dispositivo medico (DM), cioè le chirurgiche, e a quelle considerate Dispositivi di protezione individuale (DPI), cioè le mascherine FFP2 e FFP3. Restano escluse quindi le “mascherine generiche (o filtranti)” alle quali si applica l'aliquota ordinaria del 22%. Questo perché il beneficio previsto all'articolo 124 DL 34/2020 può essere riconosciuto esclusivamente ai beni espressamente nominati, cioè DM e DPI: l'elencazione va intesa, infatti, come tassativa e non semplicemente esemplificativa. L'Agenzia conferma inoltre che l'esenzione decorre dalla data del 19 maggio scorso e fino al prossimo 31 dicembre, non essendo in alcun modo configurabile un'efficacia retroattiva. A partire dal 1° gennaio 2021, poi, alle cessioni e alle importazioni di questi dispositivi verrà applicata l'aliquota IVA del 5%. Infine, la circolare rende noti i codici delle corrispondenti voci della tariffa

doganale (Taric), relativi ai vari beni oggetto dell'agevolazione IVA in questione, ai quali è stato associato, nella tariffa stessa, il Codice Addizionale Q101 da indicare, fino al prossimo 31 dicembre, nella casella 33 della dichiarazione doganale di importazione (DAU).

ENPAF comunica le modalità di erogazione dell'indennità di aprile

In base al dettato del cosiddetto "Decreto Rilancio", l'ENPAF ha disposto l'erogazione ai farmacisti dell'indennità per COVID 19 relativa al mese di aprile 2020, pari a 600 €. Per questa fase di liquidazione dell'indennità, l'Enpaf ha optato per la modalità telematica di presentazione dell'istanza, che dovrà avvenire attraverso il portale ad accesso riservato "Enpaf Online" attivo sul sito Internet dell'Ente. Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 14.00 del giorno 8 giugno e non oltre le ore 24.00 del giorno 8 luglio 2020. I farmacisti che ancora non fossero registrati a "Enpaf Online", se dotati di indirizzo di posta elettronica certificata, potranno farlo rapidamente acquisendo la password di accesso; chi fosse sfornito di PEC, dovrà necessariamente dotarsene per presentare la domanda di indennità. Non verranno prese in considerazione domande di indennità presentate con modalità diverse rispetto a quella prevista attraverso il portale "Enpaf Online".

L'indennità per il mese di aprile verrà erogata automaticamente ai farmacisti che hanno già percepito l'indennità per il mese di marzo. Gli iscritti che, pur avendone diritto, non hanno percepito l'indennità per il mese di marzo a causa dell'esaurimento dello stanziamento, la riceveranno automaticamente, oltre che per il mese di marzo, anche per quello di aprile. Tutti questi soggetti, dunque, non devono presentare alcuna domanda. Il pagamento verrà effettuato sulle coordinate bancarie indicate in occasione della domanda presentata per il mese di marzo.

[Tutte le altre informazioni, compresi i requisiti per ottenere l'indennità COVID-19, sono riportate qui.](#)

NORMATIVA

Prorogate le agevolazioni per accesso e sosta a Milano

Il Comune di Milano, con l'Ordinanza n. 31 del 29.05.2020, ha prorogato fino al termine dell'emergenza sanitaria le agevolazioni previste per i veicoli dei professionisti iscritti all'Ordine dei Medici, dei Farmacisti, degli Infermieri e degli operatori sanitari. Si tratta dell'esenzione al pagamento per l'accesso alla ZTL Area C e della sosta libera e gratuita negli spazi riservati ai residenti e in quelli a pagamento su tutto il territorio cittadino. A queste si aggiunge ora l'accesso alle altre ZTL del territorio cittadino. Per queste categorie, scrive il Comune, è stato pubblicato il servizio web "Emergenza Sanitaria" che è accessibile fino al 31.07.2020 da [questo link](#). Coloro che risultano già registrati, non devono procedere al rinnovo, in quanto le agevolazioni integrative concesse con l'ordinanza n. 31/2020 sono estese d'ufficio (ovvero, la deroga al divieto di accesso nelle ZTL, ad esclusione della ZTL "Area C"). Per coloro che si registrano entro la data del 15 giugno 2020 compreso, gli effetti della registrazione decorrono dalla data del 3 giugno 2020. Per coloro che si registrano a partire dal 16 giugno 2020 compreso, gli effetti decorrono dal giorno dell'avvenuta registrazione.